

## ***Sosta senza autorizzazione in Ztl è sanzionabile.***

**Cassazione - sezione seconda civile - sentenza 24 ottobre - 21 dicembre 2007, n. 27143**

Presidente Elefante - Relatore Oddo Pm Carestia - conforme - Ricorrente Comune di Reggio Emilia

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 5 febbraio 2004, in accoglimento dell'opposizione proposta il 6 giugno 2003 da Federico F. , dichiarò la nullità del verbale di accertamento n. 00010020164 del 6 maggio 2003, con il quale la locale polizia municipale aveva contestato all'opponente la violazione degli artt. 7, co. 9 e 13, c.d.s., per avere circolato alla guida di un motociclo in zona a traffico limitato senza autorizzazione.

Osservò il giudice che il solo rinvenimento del veicolo posteggiato in zona di traffico limitato in ora di divieto di circolazione non poteva fare presumere che l'ingresso di esso in detta zona fosse avvenuto in orario vietato.

Il Comune di Reggio Emilia è ricorso per la cassazione della sentenza con un motivo e l'intimato F. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorrente con l'unico motivo denuncia, nella parte in cui le censure sono pertinenti alla ratio decidendi, l'omessa, insufficiente, contraddittoria e falsa motivazione ed il travisamento e/o difetto dei presupposti, poiché la sentenza impugnata ha escluso che dalla sosta del veicolo nella zona a traffico limitato nelle ore pomeridiane, nelle quali era vietato l'accesso, potesse desumersi la violazione anche del divieto di circolazione senza esaminare l'argomento decisivo, prospettato dall'amministrazione comunale nella comparsa di costituzione, che la violazione era stata accertata in giorno di mercato, nel quale sin dalle ore 7 lo spazio riservato ai commercianti era stato sgomberato con la rimozione anche dei veicoli autorizzati, e che nessuna infrazione era stata accertata in precedenza a carico del motociclo, pur essendo stati controllati e sanzionati dalle ore 7 e 30' alle 13 e 30' tutti i veicoli in sosta irregolare nella zona.

Il motivo è fondato.

Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale, l'onere della dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, gravante sull'autorità amministrativa, può essere soddisfatto, a norma dell'art. 2727 e segg. c.c., anche mediante presunzioni, le quali valgono a trasferire sull'opponente l'onere della prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondano siano tali da fare apparire, secondo un criterio di normalità, l'esistenza dell'infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute (cfr. cass. civ., sez. III, sent. 30 novembre 2005, n. 26081; cass. civ., sez. un., 13 novembre 1996, n. 9961).

Trovando l'insindacabilità in sede di legittimità dell'apprezzamento dei mezzi di prova un limite nella sussistenza di una motivazione della pronuncia che consenta un controllo sul procedimento logico posto a fondamento della decisione, costituiva dunque obbligo del giudice di merito, al quale era stata prospettata dall'amministrazione comunale la sussistenza di una prova presuntiva della commissione della violazione da parte dell'opponente, costituita, oltre che dal verbale fidefacente della **sosta del motociclo in zona a traffico limitato in ora di divieto**, da circostanze specificamente individuate e documentate, che rendevano improbabile che veicolo potesse essere entrato nella stessa in ora consentita, indicare le ragioni per le quali detta prova doveva ritenersi insussistente o, eventualmente, inidonea a dimostrare la violazione contestata quale verosimile conseguenza dei fatti conosciuti e tale da escludere la necessità di una prova contraria.

A tale principio non si è attenuto il giudice di pace, che ha eluso qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza della prova presuntiva dedotta dall'opposta ed alla conseguente fondatezza dell'unico motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia per nuovo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia.

## ***Ztl: si al transito degli invalidi se ammesso trasporto pubblico***

**Corte di cassazione civile sezione II, 16 gennaio 2008, n. 719**

SENTENZA

sul ricorso proposto il 23 aprile 2004 da G. C. Giuseppe - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Pietro Andrea Guiso ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale B. Buoizzi, n. 77, presso l'avv. Roberta Chimenti  
ricorrente

contro

Comune di Roma - in persona del Sindaco on. Walter Veltroni - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Fabrizio Avenati e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tempio di Giove, n. 21, nei locali dell'Avvocatura comunale

controricorrente

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9922 del 23 febbraio 2004 - non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, rigettò l'opposizione proposta il 3 settembre 2003 da Giuseppe G. C. avverso il verbale n. 300684858 del 18 marzo 2003 di accertamento della violazione dell'art. 7, 1° co., c.d.s., per essere entrato il 18 marzo 2003 alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione.

Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentiva all'opponente di circolare nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma anteriormente al 14 aprile 2003, data di decorrenza del "permesso relativo alla targa AZ361DY" da quest'ultimo rilasciato l'11 giugno 2003.

Il G. C. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio 2004.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.

Il motivo è fondato.

Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, **qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità**, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere

esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Giuseppe G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008

## **Medici e ztl: maggiori garanzie per i pazienti**

Non si possono richiedere dati sui pazienti visitati nelle zone ztl per annullare le multe effettuate.

I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl.

Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe.

Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe. Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste rivolte ai medici da parte dei comuni. L'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito infatti, secondo l'Autorità, attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale.

L'Autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti.

## **Ztl: no alla comunicazione di avvio del procedimento**

**Tar Piemonte, sez. I - sentenza 4 aprile 2007 n. 1562**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Prima Sezione -

composto dai magistrati:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere

- Richard GOSO - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 310/2007, proposto dalla CARLO ALBERTO PARKING s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Mario Filippo Ferrero, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Veronelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 86;

contro

il COMUNE di TORINO, in persona del Vicesindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Spinelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, Palazzo Civico, Avvocatura comunale;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell'ordinanza n. 120 prot. n. 359 del 10 gennaio 2007, con cui il Dirigente del Settore mobilità sostenibile e tutela animali - Divisione ambiente e verde del Comune di Torino ha, fra l'altro, ordinato:

*"A. nell'area ZTL Ambientale (ZTLA) ... omissis ... a far data dal 15 gennaio 2007 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è istituito il divieto di circolazione dinamica con il seguente orario e per i seguenti veicoli:*

*dalle 7,30 alle 19,00 per i veicoli per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazioni precedenti alle direttive EURO 3 e s.m.i.;*

*dalle 7,30 alle 19,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L1 ed L3, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;*

*dalle 9,00 alle 13,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L2, L4 ed L5, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive.*

*Inoltre sono esentati dalle limitazioni di traffico in ZTLA i seguenti veicoli:*

*q. veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità;*

*r. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai titolari di permesso Arancione, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in ZTL ambientale, veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale ma al di fuori della ZTL ambientale";*

- di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al precedente e, in particolare, *in parte qua:*

- dell'ordinanza n. 119 prot. n. 10 del 10 gennaio 2007, con cui il Dirigente del Settore esercizio - Divisione infrastrutture e mobilità del Comune di Torino ha, fra l'altro, ordinato *"a far tempo dal 15 gennaio 2007, la revoca dell'ordinanza n. 5247 del 23.12.2004 e della successiva ordinanza modificativa ed integrativa n. 4596 del 6.11.2006"*;

- delle deliberazioni della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2004 07536/006 del 21.9.2004, meccan. n. 2004 08734/110 del 9.11.2004, meccan. n. 2004 11479/110 del 7.12.2004, meccan. n. 2006 08010/110 del 31.10.2006, con le quali è stata approvata e disciplinata la ZTL ambientale, nonché della deliberazione della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2006 09699/006 del 1.12.2006, avente ad oggetto *"Provvedimenti aggiuntivi limitazione circolazione veicoli in ZTL ambientale. Modifica della deliberazione (mecc. 2004 11479/110 del 7.12.2004) e interventi volti a migliorare la qualità dell'aria"*;

- dell'ordinanza del Sindaco di Torino n. 4535 del 31.10.2006 nonché dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Torino n. 523 del 12.2.2004.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Giudice relatore alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 il referendario Richard Goso;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Nell'esercizio dei propri poteri finalizzati alla regolamentazione della circolazione veicolare e alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il Comune di Torino individuava un'area del centro abitato quale "ZTL ambientale", soggetta a particolari limitazioni del traffico veicolare.

Con il provvedimento dirigenziale qui impugnato, è stata dettata la nuova disciplina della circolazione veicolare nella ZTL ambientale, comportante particolari restrizioni per i cosiddetti veicoli non ecologici.

In particolare, è stato istituito il divieto di circolazione all'interno della zona suddetta, dalle ore 7.30 alle 19.00 dei giorni feriali, per gli autoveicoli "non Euro 3" e per i motocicli "non Euro 1".

La Società ricorrente, che gestisce un parcheggio incluso nella ZTL ambientale, lamenta che le nuove restrizioni del traffico impediscono l'accesso alla propria struttura dei veicoli "Euro 0, 1 e 2", che costituiscono circa il 20% della sua clientela, provocandole un ingente danno economico.

Essa contesta la legittimità del provvedimento impugnato (e degli altri atti indicati in epigrafe), deducendo i seguenti motivi di gravame:

Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Eccesso di potere per manifesta illogicità.

In forza di tali censure, la ricorrente insta per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione, riservandosi altresì di agire per il risarcimento dei danni..

Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.

Alla camera di consiglio del 4 aprile 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell'istanza cautelare, come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2) Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché il Comune di Torino ha ommesso di comunicarle l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento impugnato, nonostante il pregiudizio che essa ne ritrae e l'insussistenza di particolari esigenze di celerità.

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si configura quale misura di limitazione del traffico i cui destinatari sono tutti i soggetti che possono fare uso della viabilità urbana.

Esso deve essere qualificato, pertanto, come atto amministrativo generale al quale, giusta l'art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, non si applica la regola della previa comunicazione di avvio del procedimento fissata dall'art. 7 della legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

3) Possono essere trattati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali l'esponente deduce il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di istruttoria.

In primo luogo, l'esponente si duole del trattamento peggiore che le sarebbe stato riservato rispetto agli altri parcheggi a pagamento ubicati nella ZTL, per i quali sarebbero state adottate particolari modalità atte a consentire comunque l'accesso delle auto colpite dalla limitazione del traffico.

La peculiare situazione della ricorrente, inoltre, non sarebbe stata oggetto di adeguati approfondimenti istruttori.

In disparte i rilievi di inammissibilità formulati dalla difesa civica, ritiene il Collegio che entrambe le doglianze debbano essere disattese in quanto prive di giuridico fondamento.

La censura riferita alla presunta disparità di trattamento è generica e indimostrata: fermo restando che il provvedimento impugnato non contiene previsioni relative all'accessibilità dei parcheggi a pagamento situati all'interno della ZTL ambientale, l'esponente omette di individuare tanto le situazioni analoghe quanto le misure che, secondo la tesi affermata, garantirebbero loro un trattamento più favorevole.

Resta il fatto, comunque, che la censura di disparità di trattamento non presuppone una semplice analogia della situazione di fatto dei soggetti interessati, ma richiede una perfetta identità di situazioni soggettive e oggettive (cfr., fra le molte, T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1602) che, stante la diversa ubicazione dei parcheggi a pagamento, non può certo sussistere nel caso in esame.

Neppure è dato ravvisare le carenze dell'attività istruttoria lamentate dalla ricorrente.

Il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano, infatti, deve essere preceduto da un'attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell'ambito dell'attività istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall'adottanda misura di regolamentazione.

4) Infine, l'esponente lamenta la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, sostenendo che il sacrificio impostole sarebbe assolutamente esagerato rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire.

La censura è inammissibile, poiché interferisce con valutazioni riservate alla discrezionalità dell'amministrazione.

Ciò non significa che il provvedimento in questione non possa essere sindacato dal giudice in termini di "logicità", ben potendosi ipotizzare l'illegittimità laddove esso risulti palesemente incoerente, contraddittorio o arbitrario.

Tale sarebbe (per rifarsi agli esempi proposti dalla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 febbraio 1993, n. 3) il caso di una misura di limitazione del traffico che vietasse la circolazione nei centri urbani ai veicoli meno inquinanti, lasciando via libera agli altri, oppure che desse libertà di circolazione ai veicoli privati e la negasse ai mezzi di soccorso.

Le doglianze della ricorrente, invece, costituiscono semplici critiche all'opportunità e alla congruenza del provvedimento impugnato, ma non sono idonee a rivelarne profili di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, necessari per assumere le doglianze medesime in termini di legittimità.

5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 aprile 2007.

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala f.to R. Goso

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge il 4 aprile 2007.

## **Ztl, no alla limitazione delle auto dei residenti**

**Tar Lazio - roma, sez. II - sentenza 6 agosto 2007 n. 7703**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1648 del 2007 proposto Avv.to Luciano Filippo Bracci, rappresentato e difeso da sè medesimo e dall'Avv.to Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Roma, via del Teatro Valle n.6;

CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale (Avv.to Patriarca), presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, è elettivamente domiciliato;

ATAC Agenzia della mobilità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa da Avv.to Vincenzo Patanella e domiciliata in Roma, viale delle Mura Portuensi n.33;

PER L'ANNULLAMENTO

Della lettera dell'ATAC prot. 121768 in data 28.11.2006 e della presupposta delibera della Giunta Comunale di Roma n.410 del 29 luglio 2006;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 4.7.2007 - relatore il dottor Roberto Capuzzi - gli Avvocati Bracci, Patanella e Patriarca;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente espone quanto segue.

L'istante il cui stato di famiglia è composto da tre persone, il medesimo, moglie e figlia abita insieme ad altro figlio residente a Fano ma domiciliato a Roma e due collaboratori familiari nell'appartamento di via della Mercedes n.21 di proprietà della moglie ed è titolare, in qualità di residente nel centro storico, di un permesso di accesso valido alternativamente per due macchine.

Moglie e figlia possiedono altre due macchine con relativi permessi.

Con lettera del 28 nov. 2006 l'ATAC comunicava che il permesso era da considerarsi scaduto e poteva essere rinnovato solo per una macchina non potendosi più, alla luce della delibera di Giunta Comunale di Roma del 29 luglio 2006, avere permessi validi per più di una autovettura.

Veniva così impedito all'istante di usare, seppure alternativamente, una delle macchine di sua proprietà lasciando quella non usata in uno spazio privato.

Il nucleo familiare del ricorrente inoltre, per effetto della delibera di cui sopra, ha diritto a non più di tre permessi tutti dietro pagamento (euro 55, 300 e 500) determinandosi così una illegittima compressione dei propri diritti di cittadino per il solo fatto di abitare nel centro storico e di dovere usare l'auto in Roma e fuori.

Deduce il ricorrente i seguenti motivi.

Eccesso di potere per violazione di legge, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità ed irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Si è costituito il Comune di Roma confutando analiticamente le varie tesi difensive sostenute nel ricorso e chiedendo una pronunzia di inammissibilità e nel merito il rigetto dello stesso.

Si è costituito altresì ATAC chiedendo una pronunzia di difetto di giurisdizione atteso che l'ATAC è ora una società per azioni di diritto comune, di inammissibilità e nel merito di reiezione del ricorso.

In vista della udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 4 luglio 2007.

DIRITTO

1. In primo luogo la Sezione deve farsi carico delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dai resistenti Comune di Roma e da ATAC spa.

Quanto al difetto di giurisdizione, si ricorda, sulla base di principi lungamente consolidati in dottrina ed in giurisprudenza, che per atto amministrativo (la cui impugnazione radica, appunto, la giurisdizione del giudice amministrativo) deve intendersi ogni atto posto in essere da un soggetto della Pubblica amministrazione, nell'esercizio di una potestà amministrativa.

Senonché la riduttività di una tale definizione è stata da lungo tempo avvertita, essendosi ammesso che in talune circostanze anche i privati possono emanare atti amministrativi, pur agendo in nome proprio, ovverosia non nella qualità di organi diretti della Pubblica Amministrazione, ma in quella di organi indiretti e l'attività sia rivolta in modo diretto ed immediato a fini pubblici con traslazione dei poteri amministrativi dal soggetto pubblico a quello privato.

Con l'effetto che la natura delle norme e del potere non muta per la sola circostanza che tali norme e tali poteri siano rispettivamente applicati ed esercitati, non direttamente dalla Pubblica amministrazione, titolare del potere, ma come nel caso che occupa, dall'affidatario del servizio cui è attribuito l'esercizio del potere medesimo, da attuarsi quale organo indiretto della stessa amministrazione ed in sostituzione di esso.

Ne consegue che la posizione soggettiva del terzo, che abbia natura di interesse legittimo nei confronti della Pubblica amministrazione, conserva tale carattere anche nei confronti del privato affidatario del servizio e trova, pertanto, pure in siffatta ipotesi, tutela davanti al giudice amministrativo.

Quanto alla asserita improcedibilità-inammissibilità del ricorso che si assume diretto contro atto non impugnabile, ritiene la Sezione che la nota impugnata, al di là della veste formale utilizzata, si configuri come atto applicativo e non meramente informativo e che la fattispecie non possa discostarsi dal principio di ordine generale che gli atti regolamentari vanno impugnati unitamente a quelli applicativi.

Il ricorrente era già titolare di un permesso ZTL nel 2006 mentre con la nota impugnata vengono fissate alcune concrete modalità procedurali in ordine al conseguimento del permesso ed al suo rinnovo anche per l'anno in corso, 2007, sulla base della presuppunta delibera comunale.

Pertanto sotto un primo profilo, si è nell'ambito di una fattispecie riconducibile alla ordinaria attività autorizzatoria della PA gestita da ATAC, sotto altro profilo si è a fronte di un atto con effettiva idoneità lesiva, suscettibile di rimuovere, per finalità di pubblico interesse, limiti e restringimenti alla attività del privato ed attualizzare l'interesse alla contestazione degli atti presupposti.

2. Nel merito la Sezione osserva quanto segue.

Quanto all'aumento delle tariffe disposto dalla delibera impugnata, come opportunamente evidenziato dalla difesa del Comune di Roma, viene in rilievo nel caso in esame la direttiva n.3816 del 21 luglio 1997 del Ministero dei lavori pubblici che ha chiarito come la tariffa rappresenti uno strumento di tutela del Centro Storico considerato come risorsa finita e conseguentemente depauperabile, da salvaguardare attraverso forme di disincentivazione di cui la leva dell'onerosità è uno degli strumenti a disposizione.

L'aumento tariffario ed il passaggio da un regime di gratuità ad un regime di onerosità previsto precedentemente per talune categorie, oltre che giustificarsi con la necessità di adeguare le tariffe all'inflazione, costituisce un ulteriore deterrente all'utilizzo dei mezzi di trasporto privati e, come rilevato nella parte motiva della delibera n.410 del 2006, si è reso necessario sia per la introduzione dei nuovi sistemi di gestione e controllo degli accessi nelle ZTL (sistema Iride), sia per

l'incremento del trasporto pubblico, sia per l'aumento della gestione del traffico che comporta per l'Amministrazione comunale nuovi costi.

Pertanto la previsione tariffaria appare rientrare nell'ambito dei poteri latamente discrezionali ed addirittura nel merito dell'azione dell'Amministrazione.

In conclusione la censura, peraltro dedotta in maniera del tutto generica, non appare meritevole di accoglimento.

4. Si duole ancora il ricorrente della previsione di abbinamento ad una sola targa e dunque ad un solo veicolo, del permesso.

Tale doglianza è meritevole di accoglimento.

Secondo la normativa già vigente sino alla emanazione della delibera impugnata, i residenti nel centro storico potevano avere un solo permesso di accesso nella ZTL per più autovetture con la possibilità di usarne una sola per volta lasciando le altre in luogo privato.

Tale normativa consentiva ai residenti, possessori di più auto, fatto questo ben frequente nell'attuale contesto socio economico, di potere utilizzare, a propria discrezione ed in alternativa, con l'unico permesso, anche la seconda auto, lasciando ovviamente ferma la prima.

Tale disciplina si configurava come un parziale ristoro alle forti limitazioni che i residenti del centro storico erano costretti a subire rispetto a residenti di altre zone cittadine, limitazioni dettate dalle pur legittime esigenze di pubblico interesse perseguite dalla Amministrazione comunale sopraevиденziate, di decongestionare il traffico al fine di rendere vivibili zone di particolare pregio della città, a vantaggio dell'intera collettività non esclusi degli stessi residenti nei centri storici.

Con la delibera impugnata il Comune limita invece il permesso ad una sola vettura con la conseguenza che chi ne possiede più di una, salvo una limitata utilizzazione nelle ore notturne in periodi prefissati della settimana, è costretto a tenere ferme le altre, ma fuori del centro storico .

Un tale restringimento non appare *ictu oculi* ragionevole e di utilità per le finalità pubbliche perseguite, ponendosi come ingiustamente punitivo nei confronti dei residenti del centro senza un apprezzabile interesse pubblico, tanto più nel caso che occupa in cui il ricorrente è in possesso di un garage sito nel centro storico in largo del Teatro Valle n.6.

D'altro canto, il parcheggio in pubblica via fuori dalla ZTL, come a tutti noto, è in zona c.d blu ed a titolo oneroso ed in sostanza il residente, a meno di non pagare la pesante tariffa giornaliera, se vuole conservare la seconda auto è costretto a reperire un garage a pagamento.

La previsione appare contrastante con le stesse finalità perseguite dalla Amministrazione comunale .

Infatti la possibilità di usare alternativamente due automobili lasciando quella ferma in luogo privato essendo priva di contrassegni, permette di adoperare una utilitaria in città e per i viaggi un' auto più grande, senza alcuna influenza sul traffico del centro storico, senza aggravio di inquinamento e senza aumentare il numero delle auto in sosta in quanto l'auto priva di contrassegno non può sostare nella pubblica via.

Con l'attuale normativa è ragionevole ritenere che il residente, dovendo scegliere tra un'auto più grande ed un'auto più piccola, si trova obbligato a richiedere il permesso per l'auto più grande, con maggiore inquinamento ed occupazione di spazi pubblici.

D'altro canto una tale previsione, fortemente limitativa del diritto dei residenti non può essere motivata da necessità legate al sistema di controllo automatizzato dei varchi di accesso alla ZTL, necessità che possono trovare ragionevole soluzione nelle opportune sedi tecniche .

5. Nei limitati termini di cui sopra il ricorso è meritevole di accoglimento e per l'effetto gli atti impugnati devono essere *in parte qua* annullati.

Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel.

Dr. Silvetto Maria RUSSO Consigliere

Dr. Anna BOTTIGLIERI Consigliere

Presidente estensore

Depositata in Segreteria in data 6 agosto 2007.